

Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo - Proroga per il 2018

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 506 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto la possibilità di innalzare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, stabilendo che le stesse possono essere aumentate, rispettivamente, fino alla misura del 7,7% e dell'8%.

L'attuazione di tale disposizione è demandata, però, ad appositi decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per l'anno 2018, il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha emanato il DM 2.2.2018, pubblicato sulla *G.U.* 17.3.2018 n. 64.

Tale decreto ha sostanzialmente prorogato, per l'anno 2018, l'aumento delle percentuali di compensazione IVA stabilito, per il 2016, dal DM 26.1.2016, e già prorogato per il 2017 con il DM 27.1.2017.

Pertanto, anche per l'anno 2018, le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%.

La misura ha lo scopo di agevolare i soggetti che applicano il regime speciale IVA dei produttori agricoli di cui all'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, aumentando l'ammontare della detrazione IVA forfetaria prevista per talune cessioni dagli stessi effettuate.

2 QUADRO NORMATIVO

Si ricorda che l'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, e successive modificazioni, prevede l'applicazione di un regime (naturale) forfetario di detrazione dell'IVA per le cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata allo stesso DPR 633/72, effettuate da produttori agricoli.

Nell'ambito di tale regime, l'imposta relativa alle suddette cessioni può essere detratta in misura pari alle percentuali di compensazione stabilite per i diversi tipi di beni, così come previste dai relativi decreti ministeriali (DM 12.5.92, DM 30.12.97 e DM 23.12.2005, cui si aggiungono le disposizioni del DM 26.1.2016, come modificato dal DM 27.1.2017 e dal DM 2.2.2018).

L'imposta a debito, per i produttori agricoli, è calcolata applicando all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, le aliquote corrispondenti ai singoli prodotti (ad esempio, per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, si applica l'aliquota IVA del 10%).

L'ammontare della detrazione, invece, è calcolato applicando alla stessa base imponibile le percentuali di compensazione stabilite (fanno eccezione i conferimenti di prodotti agricoli effettuati nei confronti delle cooperative, consorzi e altri organismi associativi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72).

In base a tale meccanismo, quanto più sono elevate le percentuali di compensazione, e quanto più esse si avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto maggiore è il beneficio che ne deriva al produttore agricolo cedente.

2.1 PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI E CONFERIMENTI NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE

In alcuni casi, le percentuali di compensazione non sono utilizzate per determinare l'ammontare forfetario della detrazione IVA, bensì per determinare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e ittici.

Si tratta:

- delle cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- dei conferimenti di prodotti agricoli effettuati dai soci nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72.

Infatti, i produttori agricoli che, in presenza dei requisiti, si avvalgono dello speciale regime di esonero di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 applicano l'imposta in misura pari alle percentuali di compensazione corrispondenti ai prodotti ceduti.

In tal caso, tuttavia, l'obbligo di fatturazione ricade sugli acquirenti, per cui è onere di questi ultimi emettere autofattura indicandovi la relativa imposta, determinata in base alle percentuali di compensazione.

Analogamente, per il conferimento di prodotti agricoli effettuati dai soci nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, non si applicano le normali aliquote proprie dei prodotti ceduti, bensì le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Ciò, tuttavia, a condizione che entrambe le parti coinvolte nell'operazione operino in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72.

Se uno dei due soggetti coinvolti opera in regime ordinario, l'IVA sul conferimento deve essere determinata applicando l'aliquota ordinariamente prevista.

2.2 PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME IVA ORDINARIO

Le percentuali di compensazione non sono utilizzate dai produttori agricoli che, pur in presenza dei requisiti, non applicano i regimi IVA speciali previsti dall'art. 34 del DPR 633/72, avendo optato per il regime IVA ordinario ai sensi del co. 11 della medesima disposizione.

3 PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE APPLICABILI PER BOVINI E SUINI

L'art. 1 co. 506 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA previste per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, fino al 7,7% e all'8%.

A regime, tali percentuali sono fissate nella misura del 7% per i bovini (DM 30.12.97) e nella misura del 7,3% per i suini (DM 23.12.2005).

Per effetto del DM 26.1.2016, ciascuna di esse è stata innalzata di 0,65 punti percentuali per l'anno 2016. La stessa misura è stata confermata per l'anno 2017 con il DM 27.1.2017.

In attuazione della citata L. 205/2017, il DM 2.2.2018, modificando l'art. 1 co. 2 del DM 26.1.2016, proroga ulteriormente gli incrementi previsti.

Pertanto, anche per l'anno 2018, le percentuali di compensazione sono stabilite nelle seguenti misure:

- 7,65%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compresi gli animali del genere bufalo);
- 7,95%, per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla legge di bilancio 2018, non è stato infatti previsto un ulteriore incremento delle stesse, fino al limite massimo ammissibile, rispettivamente, del 7,7% e dell'8%.

Si precisa che per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina di cui al n. 2 della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3% (DM 23.12.2005).

3.1 DECORRENZA

Ai sensi dell'art. 2 del DM 2.2.2018, la proroga dell'aumento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini vivi ha efficacia dall'1.1.2018.

Pertanto, le stesse percentuali sono applicabili alle cessioni di bovini e suini effettuate a partire da tale data e fino al 31.12.2018.

A tal fine, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato sulla base delle regole di cui all'art. 6 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19). Si ricorda, tuttavia, che per i conferimenti di prodotti agricoli dai soci alle cooperative e agli altri organismi associativi di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi di fatturazione anticipata.

3.2 EFFETTI SULLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

Anche se il DM 2.2.2018 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17.3.2018, l'efficacia delle relative disposizioni, come già evidenziato, decorre dall'1.1.2018.

Pertanto, è possibile che alcuni produttori agricoli abbiano effettuato le liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio 2018 (con scadenza, rispettivamente, al 16.2.2018 e al 16.3.2018) applicando, ai fini della detrazione IVA, percentuali di compensazione minori rispetto a quelle del 7,65% e del 7,95% successivamente definite dal decreto.

Tali soggetti potranno, però, recuperare la differenza fra l'imposta versata e l'imposta dovuta nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2018 (modello IVA 2019).

I soggetti che, invece, avessero già applicato nelle liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio 2018 le percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%, analogamente al 2017, poi confermate dal DM 2.2.2018, non potranno essere soggetti a sanzioni, stante l'efficacia retroattiva del suddetto decreto.